

avrebbe denunciato la circostanza ai carabinieri, è stata razionalmente ritenuta del tutto inverosimile.

E ciò non perché si sia chiesto all' (omissis) di svolgere indagini per dare sostegno alle provalazioni sulle quali la denuncia era fondata – come il ricorso mostra di credere -, ma perché le mancanze riferite dai testi (omissis) e (omissis) risalgono ad un periodo anteriore. E sul punto il ricorso è silente.

E ciò senza dire che proprio il (omissis) ha riferito di varie condotte di sottrazione riconducibili all' (omissis).

L'appartenenza a terzi di beni non esclude la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione, come confermato dal consolidato orientamento di questa Corte, a proposito dei beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di *leasing*: quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469).

Per ragioni di economia espositiva, i superiori rilievi verranno ripresi *infra* nella trattazione del quarto motivo di ricorso dedicato a tale vicenda.

1.5. La quinta censura del primo motivo investe specificamente la distrazione in danno della (omissis) s.r.l. della somma, contestata nell'ammontare di euro 410.000,00. L'operazione, rivolta a vantaggio dell' (omissis), sarebbe stata resa possibile attraverso il pagamento da parte della (omissis) s.r.l. della fattura n. (omissis) del (omissis) emessa dalla (omissis) in relazione ad una cessione di immobile, in realtà mai avvenuta.

Le critiche dell' (omissis) ruotano attorno all'esistenza di quattro assegni per euro 400.000,00, da lui esibiti all'udienza del 11/01/2012, in quanto mai incassati.

Tuttavia, la reiterazione di tale difesa, si confronta solo genericamente col fatto che, secondo i giudici di merito, tali assegni corrispondevano alla liquidazione, di importo esattamente corrispondente e avvenuta nel 2008, delle quote che l' (omissis) possedeva, per il tramite della moglie, nella società (omissis), laddove la distrazione concerne il precedente momento dell'ingresso dell' (omissis), attraverso l'intestazione delle quote, come detto, alla moglie. In quell'occasione, la provvista, fu fornita, secondo l'altro socio della (omissis), (omissis) (omissis), da (omissis) s.r.l. con quattro assegni di complessivi euro 410.000,00 aventi come beneficiario proprio la (omissis).

I giudici di merito hanno sottolineato che conferma della vicenda si trae proprio dalla fittizia cessione di un immobile dalla società (omissis) alla (omissis) s.r.l. nel 2006, cessione che determinò per quest'ultima l'acquisizione di un

credito i.v.a. di 300.000 euro per la ^(omissis) e, per quest'ultima, per effetto dello storno parziale del prezzo pattuito (euro 1.440.000 rispetto agli euro 1.800.00 di corrispettivo), la sicura acquisizione – perché annotata delle scritture contabili – della somma di euro 360.000,00 che figura come acconto.

Il ricorrente torna ad osservare che quest'ultimo importo non coincide con la somma di euro 410.000, ma trascura di considerare che la traccia contabile della prima somma, derivante proprio da un rapporto negoziale con ^(omissis) s.r.l., rappresenta una mera conferma delle dichiarazioni del ^(omissis), che indicano con esattezza l'ammontare della distrazione.

E su tale profilo si registra, ancora una volta, il silenzio del ricorrente.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità.

Richiamato quanto osservato *supra* a proposito della struttura del reato di bancarotta distrattiva e del significato che, rispetto ad esso, può assumere l'esistenza di un gruppo di imprese, deve solo aggiungersi, con riferimento a censure ulteriori: a) che, nella valutazione della concretezza del pericolo per le ragioni creditorie, il dato temporale rappresenta uno dei criteri di valutazione da combinare, evidentemente, con le caratteristiche dell'atto dispositivo; b) che, pertanto, seguendo l'ordine delle critiche, la liquidazione delle quote del ^(omissis) ^(omissis) si è tradotta, a voler seguire la prospettazione difensiva che individua tale causale nell'esborso di euro 684.530,35, in una distrazione di somme ingenti a favore della ^(omissis) s.r.l., ormai cancellata dal registro dell'impresa, secondo la collocazione cronologica emergente dalla sentenza di primo grado, ossia tra l'agosto 2006 e il marzo 2007 (e ciò restringe significativamente la distanza dall'epoca della dichiarazione di fallimento: e ciò senza dire che, sempre dalla sentenza di primo grado, emerge che la concreta operatività della ^(omissis) s.r.l. si era arrestata nella seconda metà del 2006); c) che lo stesso ricorrente ammette che analoghi riferimenti temporali valgono per il pagamento di stipendi e contributi assicurativi dei dipendenti di altre società (nel capo di imputazione, l'importo di tali distrazioni è quantificato in circa euro 600.000); d) che in termini meramente asseriti – e smentiti da quanto rilevato *supra sub 1* – il ricorrente indica in soli euro 70.000,00 l'importo delle spese personali.

Altre critiche attengono agli apporti derivanti da varie operazioni, enunciate in termini assertivi e che avrebbero recato "utili notevolissimi" alle società del gruppo. Ma proprio questo generico riferimento rende palese la non concluzionalità dei rilievi persino sul piano astratto, giacché il ricorrente avrebbe dovuto indicare quale concreto vantaggio è derivato alla società pregiudicata dal singolo atto distrattivo.

Ulteriore censura investe la contestazione *sub* D2, che concerne il fallimento della ^(omissis) s.r.l.

Al riguardo, si osserva che il delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, l. fall. si consuma nel momento in cui la commissione di uno dei fatti ivi indicati (nel caso di specie, quello previsto dall'art. 2621 cod. civ.) cagiona o concorre a cagionare il dissesto già in atto della società (v., di recente, a tale proposito, Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877).

In tale prospettiva sono inconferenti, già sul piano astratto, le considerazioni dedicate dal ricorrente al ruolo che, nel fallimento della ^(omissis) s.r.l., ebbe a giocare l'acquisizione della ^(omissis) s.p.a., in quanto la fattispecie incriminatrice non sanziona solo la condotta che si ponga come causa esclusiva del dissesto, ma anche la commissione di fatti che concorrono a cagionare il dissesto.

Ne discende che le critiche del ricorrente – invece del tutto assenti – avrebbero dovuto essere indirizzate nei confronti della idoneità causale, ritenuta sussistente dai giudici di merito, della iscrizione, all'attivo dello stato patrimoniale, di euro 1.500.000,00, corrispondente ad un inesistente valore di marchi e brevetti, e di euro 800.000,00, corrispondenti ad un inesistente valore di macchinari, ossia di dati ragionevolmente ritenuti in grado di rappresentare la società (che aveva chiuso i bilanci dal 2002 al 2004 sempre in perdita) come in espansione e in grado di finanziarsi senza ricorrere al credito bancario.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Senza ritornare sui profili generali già esaminati *supra sub* 1, va solo ribadito: a) che l'accertamento di un nesso di causalità è richiesto dal legislatore con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., non con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione; b) che, pertanto, del tutto irrilevante diviene il tema della acquisizione della ^(omissis) s.p.a.; c) che la collocazione cronologica delle distrazioni è stata ponderata dai giudici di merito, considerando l'entità delle stesse e l'evidente assenza di qualunque giustificazione delle operazioni.

Un cenno va dedicato alla operazione genericamente indicata in ricorso come di cessione di credito infragruppo, che afferma, in termini meramente assertivi, l'inesigibilità del credito di ^(omissis) s.r.l. verso ^(omissis) s.r.l. ceduto a ^(omissis) s.r.l., a fronte di operazioni fittizie.

4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità.

Esso concerne la distrazione dell'argento di cui al capo B1 e il suo esame presuppone anche quanto detto *supra sub* 1, a proposito di alcune critiche svolte in quella sede dal ricorrente.

Per il resto, il ricorrente reitera prospettazioni difensive che, nella migliore delle ipotesi, si traducono nella aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

Al riguardo, occorre considerare: a) che le dichiarazioni della teste (omissis), che ha riferito di ordini a lei impartiti da (omissis) o da (omissis) sono state razionalmente ritenute inidonee ad escludere la responsabilità dell'(omissis), logicamente fondata sul ruolo dominante della società (che assertivamente il ricorrente minimizza nei termini di un mero apporto tecnico, senza indicare in quali atti processuali riposerebbe tale conclusione "chiaramente messa in luce" dall'intera indagine) e sul fatto che il metallo mancante era contabilmente imputato a società riferibili al medesimo (omissis); b) che le dichiarazioni del teste (omissis) - al di là dei profili di inattendibilità sui quali indugia la sentenza di primo grado - sono smentite da quelle del (omissis); c) che, infine, del tutto generiche, perché isolate dal contesto argomentativo della sentenza impugnata, sono le restanti considerazioni, relative alla deposizione della teste (omissis).

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Inoltre, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. In sede di discussione il difensore dell'(omissis) ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C.

Al riguardo, deve, tuttavia, osservarsi: a) che l'affermazione di responsabilità in relazione a tale fattispecie non è stata oggetto di ricorso, con la conseguenza che, in ragione della autonomia dei rapporti processuali, è precluso ogni rilievo della prescrizione; b) in ogni caso, tale rilievo non sarebbe consentito, attesa l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni indicate *infra sub 11*.

7. I primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del (omissis), esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682).

Poiché viene in questione la bancarotta documentale che scaturisce dalle concrete modalità di tenuta delle scritture contabili, è, del resto, evidente che è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881; v., di recente, anche Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

In tale cornice di riferimento, appare evidente che la ricostruibilità del meccanismo di triangolazione sottostante all'emissione di fatture per operazioni inesistenti - al quale il (omissis) ha partecipato in termini incontestati - sarebbe stata resa possibile, anche secondo il ricorso, per effetto di un esame incrociato della contabilità, ossia attraverso un confronto dei documenti di più società.

E, tuttavia, tale deduzione rappresenta proprio la conferma della sussistenza del reato, dal momento che la ricostruzione *aliunde* della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era inidonea a rendere percepibile la reale rappresentazione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 - dep. 21/01/2015, Ronchese, Rv. 262588).

Solo per completezza, deve aggiungersi che la situazione, accertata dalla curatela fallimentare per effetto delle dichiarazioni dell' (omissis) e dei dipendenti della (omissis) s.p.a., non era affatto stata regolarizzata prima della dichiarazione di fallimento (e, infatti, le curatrici avevano dovuto operare rettifiche in bilancio per oltre sei milioni di euro).

Tale conclusione della sentenza impugnata rende del tutto prive di conducenza le osservazioni svolte nel secondo motivo.

D'altra parte, le attività contabili che il (omissis) avrebbe svolto con riferimento alle società a lui riferibili, oltre ad essere genericamente dedotte, sono irrilevanti,

una volta che si discuta del contributo fornito dall'imputato in relazione al ruolo fattuale svolto nella (omissis) s.p.a.

Per altro verso, la scrittura del 02/12/2008, per come riportata nell'atto di appello allegato al ricorso, indica soltanto un procedimento da svolgersi in contraddittorio tra i contraenti, al fine di arrivare ad una "parificazione dei conti", per poi determinare i saldi attivi e passivi. Si tratta di espressioni talmente generiche da non consentire di cogliere alcuna condotta concretamente idonea a condurre alla regolarizzazione delle scritture contabili della società fallita.

8. Inammissibile è il terzo motivo del medesimo ricorso, giacché, anche in relazione al reato di bancarotta documentale, assume rilievo la gravità del danno correlato alla condotta posta in essere.

Per il resto, va ribadito quanto osservato *supra sub 5*.

9. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dal (omissis), esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto l'assorbente riferimento all'assenza di elementi idonei a sorreggere una prognosi favorevole (evidentemente da leggere in correlazione col dato sostanziale delle precedenti condanne inutilmente sofferte), è criticato in termini privi di qualunque specificità.

10. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata il 07/01/2017 (al netto di eventuali sospensioni) successivamente alla data (06/12/2016) della sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

11. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del (omissis) è inammissibile per le medesime ragioni già esposte analizzando la posizione del (omissis), con le ulteriori puntualizzazioni: a) che la registrazione delle operazioni di emissione di false fatture era tutt'altro che neutra, se ha comportato rettifiche per oltre sei milioni di euro, ed è stata ricostruita solo attraverso l'audizione di testi; b) che la posizione del primo è caratterizzata anche dal ruolo di presidente del collegio sindacale e dalla frenetica attività di integrazione con firme false dei verbali dai quali emergerebbero le segnalazioni che sarebbero state rivolte all'organo amministrativo; c) che in ogni caso - e la considerazione ha carattere assorbente - siffatte attività sono del tutto genericamente indicate in ricorso, senza alcun concreto riferimento agli atti processuali dai quali esse si desumerebbero.

12. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile, giacché del tutto razionalmente la Corte territoriale ha valorizzato la gravità delle condotte di occultamento della realtà economica della società e del pregiudizio provocato ai creditori.

13. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/05/2018

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

